Damiano Muoni.

1° La Zecca di Milano

2° Collezione d'autografi

Elenco delle Zecche d'Italia.

Famiglie Lomane. Italia.

Varietà.

3 Collezione d'autografi.

Lettere inedite di illustri italiani.

governatori, Luogotenenti, e capitani generali

dello Stato di Milano.

Bibliografia dei governatori ecc. dello Stato di Milano.

4 La Zecca di Milano nel secolo XV.

5 Memorie storiche di Antignate.

All' Illustrissimo Signore
Conte Antonio Cavagna San Giuliani
Cavaliere Gerosolimitano, Membro di
più Istituti scientifici ecc.

LA ZECCA DI MILANO

NEL SECOLO XV

DOCUMENTI E NOTE

PER

DAMIANO MUONI

Ricordo
Dell'affezionato
autore

ASTI, 1865
TIPOGRAFIA RASPI E COMPAGNIA.

LA ZECCA DI MILANO

NEL SECOLO XV

DOCUMENTI E NOTE

PER

DAMIANO MUONI

Edizione di soli 200 esemplari.

(Estratto dalla Rivista della Numismatica antica e moderna diretta dal cav. Maggiora-Vergano - Fasc. IV.)

Carissimo Maggiora

Alla gentile tua insistenza non posso altrimenti corrispondere che coll'inviarti alcuni documenti sulla storia metallica di Milano, ritratti dagli originali esistenti in questi *Archivi di Stato*, persuaso, che non appariranno senza interesse per la luce che riflettono sopra una zecca splendida e ricca quanto ogni altra primaria d' Italia.

Ho scosso la polvere de' secoli, e non fu senza diletto che vidi scaturire nomi, ragguagli, procedimenti e fatti poco noti o totalmente scomparsi nell'oblio.

Accogli i più lieti augurii per la *Rivista*, a cui la tua solerzia e intelligenza stanno per infondere novella vita, e credimi quale mi pregio di essere tuo

Deditissimo Amico
Damiano Muoni.
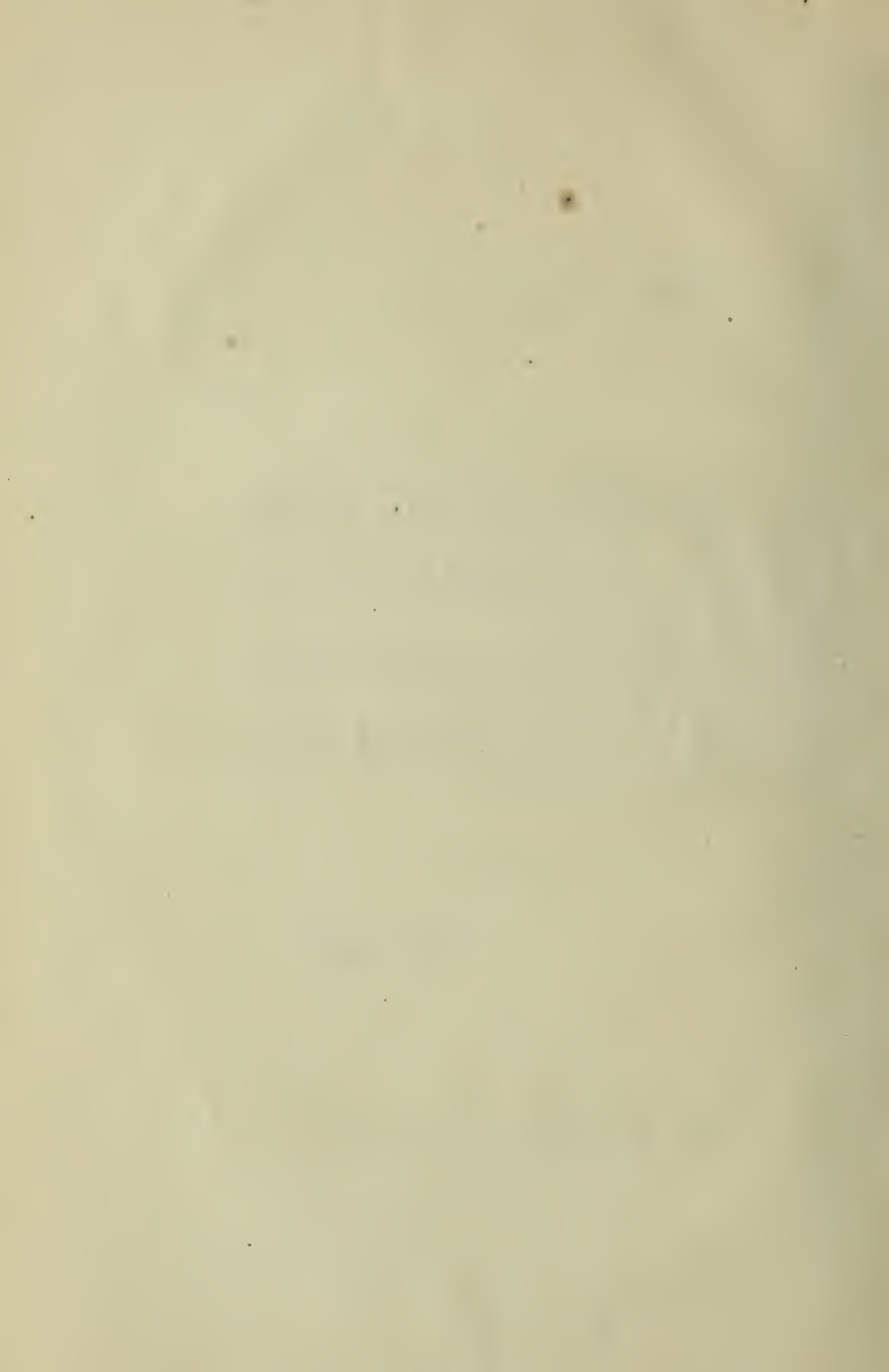
CENNI SULLA ZECCA DI MILANO

(Letti all'adunanza inaugurale dell'Accademia Storico-Archeologica di Milano il giorno 28 gennaio 1866).

—

La zecca milanese risale agli ultimi tempi della dominazione romana. Le monete che, giusta il Verri, furono battute in quel torno, daterebbero dall'anno 364, in cui Valente montava al trono, sino all'anno 408, in cui Arcadio cessava di vivere a Bisanzio. Recano esse generalmente all'esergo le lettere M. D. P. S., che voglionsi interpretare col motto: *Mediolani pecunia signata*; ma quelle d'oro, note sotto il nome di *solidi aurei*, sono semplicemente contrassegnate dalle sigle M. D., che accennano del pari alla capitale d'Insubria: MEDIOLANVM.

Nelle due cronache dedicate da Galvano Fiamma, l'una ad Azzo Visconti, signore di Milano, l'altra allo zio di costui, l'arcivescovo Giovanni, narrasi come l'imperatore Teodosio il vecchio accordasse, nell'anno 390, al santo vescovo Ambrogio e ai suoi successori il diritto di battere e di mutare moneta.

Se non vogliamo renderci mallevadori del racconto del Fiamma, non v'ha dubbio però che l'antico privilegio venisse confermato, prima dai re Longobardi, per la testimonianza che ne rendono due preziosi nummoli, ambi coniati in oro e appartenenti ai re Liutprando e Desiderio; poi da altri monarchi dell'illustre dinastia di Carlo Magno, il quale, abolito l'antico sistema monetario romano, fondavane uno nuovo, per cui la libbra di puro argento da lui introdotta veniva divisa in venti parti eguali, chiamate *soldi*, e ciascuno di questi in altre dodici porzioni simili, denominate *danari*.

Parecchie monete di quest'epoca portano la nota leggenda: CHRISTIANA RELIGIO, e alcune di Lodovico il Pio un tempietto a quattro colonne con una croce nel centro, il cui significato andò soggetto a varie interpretazioni.

Lotario, re d' Italia, associato, verso il 931, al trono del genitore, Ugo di Provenza (1), arricchì di altri privilegi la zecca dei vescovi di Milano, i quali continuarono a valersene, finchè il primo Federico di Svevia, distrutta la città nel 1162, battè moneta nella torre di un villaggio poco discosto, che ritiensi fosse Noceto (2). Allora la lira istituita da Carlo Magno appellossi *imperiale,* e fu nelle varie sue frazioni imitata in tutta Italia. Ma dopochè i Milanesi, coll'aiuto fraterno, rintuzzarono a Legnano la prepotenza straniera, riebbero colla pace stipulata a Costanza (27 giugno 1183) la contrastata regalia, e continuarono a battere moneta imperiale nella patria officina col nome stesso del vinto Enobarbo, poi con quello degli altri imperatori e re che tennero nominalmente l'alto dominio di questa contrada. Tuttavia la prima repubblica Ambrosiana stampò alcune monete prive del nome de' Cesari, e recanti in quella vece da un

(1) Esistono monete di entrambi costoro col monogramma di Ugo nel mezzo e colla leggenda in giro ✠ UGO LOTHARIO REGES.

(2) *Dopo l'eccidio di Milano,* scrive il Fumagalli nella dissertazione XVI delle *Antichità Longobarde e Milanesi, i nostri maggiori furono privati del privilegio della zecca. Per altro essa continuò come dianzi a coniar danari, con questa differenza però che la direzione della medesima venne dal principe affidata ad un tedesco ufficiale, laddove era in addietro amministrata dai nostri. Siamo di ciò assicurati da Ottone Morena, il quale, sotto l'anno* 1163, *afferma che nel borgo di Noceto o Noceta* (*detto oggi anche Noseto*), *luogo presso il monistero di Chiaravalle a circa tre miglia da Milano distante, dove dopo la distruzione della città ridotti si erano molti de' suoi abitanti, e dove pure vi aveva un palazzo per risiedervi l' imperiale ministro, era stata formata una zecca, e che il danaro ivi coniato, custodivasi in quella grandissima torre che in onore di Federico era stata in quel borgo innalzata dal tedesco sovrintendente alle di lui monete, Rodolfo di nome.* — Precedentemente ed anche posteriormente a quest'epoca la zecca della città era posta nella via che ancora si denomina San Mattia alla Moneta. Nel secolo XV veniva trasportata da Galeazzo Maria Sforza nell'altra via poco lontana e comunemente nota sotto il nome di Zecca Vecchia, per essere finalmente trapiantata in tempi a noi più vicini nel luogo, ove ancora si trova, presso ai bastioni e lungo il grande stradone della Moscova che dai Pubblici Giardini conduce alla piazza d'Armi ed al Castello.

lato il simbolo della Redenzione col nome intorno della città, e dall'altro il nome e l'immagine di S. Ambrogio colla mitra, ornamento che prima di Federico non era generalmente in uso.

Del resto la lira milanese, comunque si chiamasse, non ebbe mai, dice il Mulazzani, a cagione dell'originario suo enorme volume, alcuna moneta reale che la rappresentasse finchè dal grande suo istitutore non si giunge all'epoca Sforzesca, in cui si coniarono i primi *testoni*, veramente ammirabili per arte ed equivalenti in peso a due lire italiane abbondanti dei nostri giorni (3). Tale moneta andò assai menomando di titolo, perciocchè, mentre dapprincipio pesava 7963, 200 puri grani, in rapporto al vero ed effettivo danaro di fino argento, si ridusse dopo il volgere di molti secoli a soli grani 67, 712.

Mediante diploma 16 novembre 1311 Enrico VII re dei Romani concedeva non meno larghi privilegi de' suoi predecessori alla zecca di Milano, ove tra le altre monete intitolate a quell'Augusto, imprimevasene una di puro argento col nome suo e con quello della Città, coll'effigie di S. Ambrogio seduto da una parte, e con quella de' SS. Gervaso e Protaso in piedi dall'altra. Azzone Visconti, che signoreggiava Milano verso la metà del secolo XIV (1330-39), fu il primo a stampare sul numerario il proprio nome; e le monete degli altri Visconti suoi successori (1339-1447), quelle della seconda repubblica Ambrosiana, contraddistinte dalla scritta *Comunitas Mediolani* (1447-1450), e meglio ancora quelle degli Sforza addimostrano maggiore gusto nel disegno e una finezza non comune d'intaglio.

La zecca milanese si sostenne ancora sotto i due re di Francia, Luigi XII (1500-1512) e Francesco I (1515-1522), e sotto l'imperatore Carlo V (1536-1540); ma scadde durante la lunga dominazione spagnuola (1540-1707), per risorgere

(3) Veggasi il quarto documento da noi prodotto. Abbiamo già pubblicato nel nostro lavoro sulla *Famiglia Sforza* una bellissima prova di zecca in rame di questi testoni, appartenente a Lodovico il Moro e recante l'indicazione dell'anno 1497, la prima data forse che apparisca nelle monete milanesi del tempo.

poi dal 1771 al 1780 sotto l' imperatrice Maria Teresa (4), e giungere all'apogeo sotto il primo regno d'Italia, quando, nel 1807, inauguravasi la nuova monetazione simile alla francese, quantunque in alcune raccolte pubbliche e private, ed anche nella nostra, si rinvengono saggi non meno luminosi dell'anno 1806 e degli anni precedenti, mentre ebbero effimera vita le due repubbliche Cisalpina e Italiana.

Illustrarono la parte iconografica della numismatica milanese il Muratori, l'Argelati, lo Zanetti, il Carli, il Bellini, il Bellati, il Robbia, il Giulini, il Litta ed anche l'autore di questo cenno, troppo breve perchè egli possa spendervi altra parola sotto questo rapporto.

Ai *soldi d'oro*, ancora in corso all'epoca longobarda, furono più tardi sostituiti i *pondi* e le *lire* o *libbre d'oro*, equivalenti al pondo, le *oncie d'oro*, che ne erano la duodecima parte, i *mancosi d'oro*, moneta di tributo coniata in Costantinopoli, ma d' incerta etimologìa. Oltre le *lire*, i *soldi* e i *denari* specialmente in uso all'epoca dei Carolingi si fa pure menzione nelle antiche scritture dei *tremissi*, degli *ottelini* e massime dei *quattrini*, conosciuti sino dall'anno 852 sotto il nome di *denarius quattrinus*. Ne' primi tempi dopo il secolo XI circolavano i *terzoli* (1158), che di tre parti ne contavano una d'argento (5), i *marabuttini* (1190), i *quartiroli* (1220), gli *ambrosini* (1290), di cui 80 davano una marca d'argento, moneta ideale corrispondente a mezza libbra o sei once di argento.

(4) Alla riordinazione delle monete in quest'epoca attese il supremo Consiglio di Economia presieduto dal conte Gian Rinaldo Carli-Rubli, ma segnatamente vi si applicarono i consiglieri, barone Stefano de Lottinger, conte Pietro Verri e conte Cesare Beccaria Bonesana, che non pago di combattere animosamente la sferza ed il carnefice, cooperava cogli illustri suoi amici, fra cui lo stesso Verri, a tirare il Governo nelle migliori vie per l'assetto economico del paese.

(5) Tale almeno è l'opinione di parecchi autori: ma lo Zanetti nelle sue lettere al Bellati scrive: *non sono però persuaso che la moneta de'* terzuoli *fosse così detta per esservi in essa solamente la terza parte di argento*; *ma piuttosto che fosse così chiamata per essere una moneta che valesse la terza parte del* soldo, *giacchè non si può con tanta franchezza asserire, ch'essa fosse battuta della metà del valore della moneta antecedente; ma solamente, ch'essa corrispondeva alla metà del valore dell'* imperiale (lira) *che io credo posteriore a quella dei* terzuoli.

Si batterono successivamente *fiorini d'oro*, del valore di 32 soldi imperiali, *grossi*, *pegioni* (6), *soldini*, *quattrini*, *quintini*, *sestini*, *bissole*, (cosí chiamate dall' insegna della ducale casa Visconti), di cui tre davano il valore di due danari imperiali, *ducati d'oro* del valore di due fiorini d' oro, ossia di 64 soldi imperiali, *tornesi* del valore di 3 soldi imperiali, *ambrosini grossi d'argento* del valore di 4 soldi di terzuoli, ossia di 2 soldi imperiali, *bizantini d' argento* del valore di 6 soldi imperiali, *doppie di Spagna* in oro del valore di 16 soldi imperiali e *ongari* parimenti in oro del valore di 32 soldi imperiali. Nel 1666, scrive Gualdo Priorato, si stampavano *terline* o *quattrini*, *sesini*, *soldi*, *parpagliole* o *grossi*, (cioè ottavi di lira in bronzo, col rovescio rappresentante la figura e il nome intorno della virtù PROVIDENTIA), *realetti*, *ducatoni*, *filippi*, *scudi* co' multipli e spezzati rispettivi ecc.

Varcato il 1725 si ommise per lunga pezza di coniar oro.

Secondo i calcoli del Mulazzani, riassunti dal Cantù, il governo Spagnuolo impresse dal 1556 al 1711 marchi 4,019,470 1[2 d'argento che corrispondono a 201, 161, 324 franchi, oltre 13 milioni e mezzo in monete erose e più di 48 milioni in oro.

Dal 1778 al 1807 si batterono nella nuova moneta meglio che 502 milioni equivalenti a 385 milioni di franchi, poi, decretata da Napoleone una sola moneta in Italia, secondo il sistema decimale introdotto in Francia, la zecca di Milano stampò dal primo gennaio 1807 al primo ottobre 1813 la cospicua somma di 102 milioni di franchi.

La moneta austriaca incominciata il 1 novembre 1823, era — la *lira* del peso metrico di danari 4, grani 3, cent. 30 25[27 di grano al titolo di nove decimi e corrispondente a 87 centesimi di franco, — e la *sovrana d'oro* di danari 11, grani 3, cent. 32 10[146, valente 40 lire austriache, o 34:80 di franco. Dal primo gennaio 1815 a tutto il 1843

(6) *Piccioni*, *pegiones* o *tortore* si denominavano alcune monete coniate sotto Giovanni Galeazzo Visconti in memoria della sua impresa tolta da un piccione o tortora col raggio del sole e la leggenda *à bon droit*.

escì dalla officina monetaria di Milano per lire 166,024,495 (fr. 144,441,311).

La zecca di Milano fu in ogni sua fase avuta in sì gran pregio, che non solo i *soldi* ed i *danari* battuti ai tempi di Federico I e degli altri imperatori furono imitati da molti municipii, ma perfino le *parpagliole*, le *terline* ed i *quattrini* coniati sotto la dominazione spagnuola vennero contraffatti dai Mandelli di Maccagno, dai Gonzaga di Castiglione, dai Tizzoni di Dezana, dai Radicati di Passerano, dai Fieschi di Masserano, dai Mazzetti di Frinco ecc.

Dalle varie monete, recate alla zecca per essere rifuse, nacque il primo pensiero del Gabinetto Numismatico eretto a Milano nel 1803 nello stesso locale della zecca per cura del chiaro archeologo-numismatico Gaetano Cattaneo. Con decreto 6 maggio 1808 venne ricostituito in Gabinetto Reale delle Medaglie, avvantaggiò di molto colle provenienze dei musei Caronni, Millingen, Anguissolà, Sanclemente, Canonici, e per Sovrano decreto 22 gennaio 1817 fu trasferito nel palazzo nazionale delle Scienze e delle Lettere, ove attualmente si trova, ed aperto allo studio del pubblico sotto le medesime discipline prescritte alla R. Biblioteca ivi pure esistente.

BIBLIOGRAFIA NUMISMATICA MILANESE

Fatta astrazione da quanto rilevasi disseminato nelle grandiose e generiche opere del Muratori, dell'Argelati, del Bellini, del Carli, dello Zanetti, del Leblanc, del Lelewel e di altri sulla numismatica milanese, ne trattarono in modo più speciale e distinto le seguenti disposte in ordine cronologico.

Collezione delle gride ed editti pubblicati in Milano circa le monete dall'anno 1315 *fino al* 1724. (Essa è citata dallo Zanetti nelle sue lettere pubblicate non ha guari dal Biondelli, ma non avvi alcun cenno del compilatore, del luogo e dell'anno della sua pubblicazione) — *Gridario relativo alla fabbricazione ed al corso delle monete nello Stato di Milano dal* 1541 *al* 1796 (Tale gridario ordinato da Francesco Predari nella Biblioteca Milanese di Brera consta di N. 140 gride) — Lautii Michaelis I. C. Fisci Patroni, *Al-*

legationes juris et facti super prætenso argumento pro Fisco contra Ill. Don Martinum a Leyva, 1587 (Alludono esse al valore del ducato d' oro largo) — Menochio Giacomo, *Consilia de monetis* (Sta nell'opera di Bidellio, *De monetis*) — Rovida Alessandro, *Informatione del Fisco sopra la materia delle monete,* 12 novembre 1596 — Zerbi, *Discorso intorno al banco di S. Ambrogio, Milano* 1599 — Ferrario Bartolomeo, *Tariffa del valore delle monete d'oro e d'argento dall'anno* 1359 *a tutto l'anno* 1673, *nel quale si vede fedelmente descritto l'aumento che hanno fatto delle monete di tempo in tempo*, Milano, G. B. Ferrario, in-12, 1673 — *Dimostrazione che lo scudo d'oro ne' tempi passati sia sempre stato il medesimo che la mezza dobla d'oro*, Milano, 20 aprile 1675. — Sitone de Scotia Giovanni, *De antiquis et modernis in Insubria monetis elucubratio*, Mediolani, anno 1713. (La terza edizione sta nel tomo II dell'Argelati coll'aggiunta di una dissertazione dello stesso autore che dimostra il prezzo degli antichi ducati d'oro in oro e di altre osservazioni monetarie da esso raccolte dal 1161 fino all'anno 1732. — *Rappresentazione della città di Milano a Sua Eccellenza sull'affare delle monete*, memorie due, Milano, 13 agosto, 1737. — Latuada Serviliano, *Descrizione di Milano*, Milano, Cairoli, 1737, vol. 5, in-8 fig. — Giulini Giorgio, *Memorie della città e campagna di Milano nei secoli bassi* (dal 773 al 1447) divise in 9 parti, Milano, Bianchi, 1760-1765, vol. 12, in-4 fig. (Ristampate con note, aggiunte, e vita dell'autore per cura di Massimo Fabi, Milano, Fr. Colombo, 1853-1857). — Beccaria Cesare, *Del disordine e dei rimedii delle monete nello Stato di Milano nel* 1762, Milano, 1762, in-8 — Caro Pietro Antonio, *Risposta ad un amico sopra le monete nello Stato di Milano,* Milano, 1762, in-8 — Verri Alessandro, *Riflessioni in punto di ragione sopra il libro intitolato: Del disordine e de' rimedi delle monete dello Stato di Milano P. P. I. C.* (7), Milano, 1762, in-8 — Verri Pietro, *Dialogo tra Fronimo e Simplicio sul disordine delle monete nello Stato di Milano*, Lucca, 1762, in-8 —

(7) Queste sigle significano: Pascolo per i cogl.... È una difesa fatta con sarcastica ironia dello scritto precedentemente citato dal Beccaria.

Carli Gian Rinaldo, *Osservazioni preventive al piano intorno alle monete di Milano*, Milano, 1766, in-4 — Verri Pietro, *Consulta sulla riforma delle monete dello Stato di Milano presentata al Magistrato Camerale da inoltrarsi alla R. Corte il 20 aprile* 1772 (Inserita ne' Scritti vari ordinati da Giulio Carcano e preceduti da un saggio civile sopra l'autore per Vincenzo Salvagnoli, Firenze, Lemonnier, 1854). *Museum Nummarium Viscontianum*, Traiecti ad Rhenum, Wild, 1782, in-8 — Verri Pietro, *Storia di Milano*, Milano, Marelli, 1783, in-4 (Ristampata più volte colle continuazioni del Frisi, del Custodi, del Ticozzi, del De Magri e del Lissoni) — Robbia Lodovico, *Dissertazioni sulle antiche monete di Milano* (Estratto dall'Almanacco di Milano per l'anno 1794, in-32 fig.) — *Rapporto progressivo ed esatto della lira tornese alla milanese, del franco alla milanese*, Milano, senza data in-12. — Tochon d'Annecy, *Notice sur une medaille de Philippe Maria Visconti duc de Milan*, Paris, Michaud, 1806, in-4 — *Sistema monetario del regno d'Italia*, Verona, 1808, in-8 — Rosmini Carlo, *Dell'istoria di Milano*, libri XVIII, Milano, Manini e Rivolta, 1820, in-4 (La spiegazione delle tavole contenenti anche le monete venne scritta dal dottore Giovanni Labus) — Litta Pompeo, *Famiglie celebri italiane*, Milano, 1819 (In corso di stampa e continuate dopo la morte del Litta da Federico Odorici, e da altri autori), in fog. fig. (Veggansi le famiglie ducali milanesi dei Visconti e degli Sforza) — *Medaglie e monete procedenti dal museo del conte Costanzo Taverna*, Milano, 1843, in-12 (Le monete milanesi di questo museo sono da Onorio a Francesco II d'Austria) — Mulazzani Giovanni, *Della lira milanese dall' anno* 1354 *al* 1778, Milano, 1843 in-8 (Sta anche nel vol. II della *Statistica Medico-Economica di Milano dal secolo XV fino ai nostri giorni* del dott. Giuseppe Ferrario , vol. II, cap. X, pag. 276-284, Milano, Guglielmini, 1840-1850) — Lo stesso, *Sulla zecca di Milano dal secolo XIII fino ai giorni nostri*, Milano, 1844 (Sta anche nella *Rivista Europea del* 1844) — Lo stesso, *Discorso sulla monetazione della Spagna coniata in Milano dal* 1554 *al* 1771, Milano, 1848 (Sta anche nel *Diario ed Atti dell'Accademia Fisio-Medico-Statistica di Mi-*

lano, Anno III Accademico 1848) — Muoni Damiano, *Collezione d'autografi di Famiglie Sovrane* ecc. *Famiglia Sforza*, Milano, 1858, in-8 grande fig. — Biondelli Bernardino, *Lettere inedite di Guid'Antonio Zanetti sulle monete e zecche d'Italia*, Milano, Editori del Politecnico, 1861. (Ad eccezione dell' ultima esse sono tutte dirette al Segretario governativo, Francesco Bellati, e si riferiscono in ispecial modo alle monete di Milano e di altri luoghi di Lombardia, avvegnachè il Bellati aveva appunto rivolte ad esse le sue indagini) — Bertolotti Giuseppe, *Denaro milanese di Arduino re d'Italia*, Asti, 1864 (Sta anche nella *Rivista Numismatica antica e moderna* pubblicata da Agostino Olivieri, e continuata da E. Maggiora-Vergano, Asti, 1864,) — Brambilla Camillo *Moneta di Ardoino re d' Italia battuta in Milano*, Pavia, 1865 (Sta pure nella *Rivista* suddetta, Asti, 1865) ecc., ecc.

La *Revue Numismatique* in corso di pubblicazione fino dal 1836, Blois-Paris, si occupò essa pure di monete milanesi, vale a dire: Nella serie I, tomo II, alle pag. 263, 265, 351, 376 (monete di Lotario, Carlo Magno, Lodovico I); tomo X, dalla pag. 441 alla 446; tomo XIV alla pag. 476 (monete di Carlo Magno;) tomo XVIII dalla pag. 353 alla pag. 366 — Nella serie II, tomo IV, M. Adrien de Longpérier dalla pag. 580 alla pag· 392 ed alla tavola XVII e XVIII. *Monnaies de Iean Galèas comte de Vertus en Champagne* (Le monete del conte di Virtù furono divise in questo eccellente trattato in 4 classi: I. monete battute a Milano col titolo di Signore; II. monete battute a Verona; III. monete battute a Padova; IV. testoni col titolo di Duca); tomo V. M. Ch. Robert, *Première lettre à M. Adrien de Longpèrier sur quelques collections du Piemont et de la Lombardie*, pag. 197-207 et vignettes (Parla dei medaglioni milanesi del Gabinetto Numismatico di Brera, della Biblioteca Ambrosiana, delle raccolte private Morbio, Verri, Taverna e Trivulzio); tomo VII, M. Ch. Robert, *Lettre a M. Adrien de Longpèrier sur des collectiones d' Italie*, dalla pag. 63 alla pag. 69, vignettes (Tratta di una moneta genovese e di più milanesi ai tempi di Luigi XII e Francesco I, ambi re di Francia) ecc., ecc.

14 ....

A tergo — *Relatio Petri de acceptando super facto nove monete ducalis.*

Ne la ducale Cecha de Milano se fabrica moneta che vale un soldo per caduno et gline va in uno marcho cLxiiii et tegnono de argento fino per caduno marcho onze ii, denari xx. Sichà computata la honorantia et manifactura, che monta soldi viii (8), denari ii, fi (9) fabricata su soldi Lxxiiii per ducato. Et perche se diceva che licet nella dicta Cecha, se fabricasse in quella forma et bonta; tamen per il paese non se trovava così, a dì xv de Zugno, sono tolti et recattati da diversi Bancheri et persone et con diligentia pesatine piû marchi li quali sono trovati crescere in numero, che procede per qualche mancamento gli fi facto per lo paese et sono trovati per adequato in numero soldini cLxvi, per marcho, et ad liga de denari iiii, grani vi, tenendo onze ii, denari xx de argento fino per marcho li quali vagliono de ducati vi d'oro lo marcho, ducati ii, et uno octavo. Et perchè vi è de manifactura soldi viii, denari ii per marco; restano libre vii, soldi 8, denari x, li quali sono lo precyo de onze ii, denari xx de argento fino che è facta rasone valere ducati ii et uno ottavo, como è dicto. Se aduncha le libre vii, soldi viii, denari x vagliono ducati ii et uno octavo, è manifesto et chiaro chel ducato valera soldi Lxxiiii, denari iii et non più. Et per niente valera soldi Lxxx como dicono alchuni.

Et più se dice che non considerando dicti soldini per moneta, la quale ha la sua manifactura et li soi remedij, ma volendoli fondere, se potrebbeno fondere ad soldi Lxxviii, denari i 1[11 per ducato; perchè valendo le dicte onze ii

(8) Il soldo eroso di Francesco I Sforza duca di Milano, a cui supponiamo diretta la presente relazione, era del peso di grani 30, i quali, alla bontà di 0,368, davano di argento puro grani 11,040: quindi la lira imperiale, osserva il Mulazzani, constava allora di grani 220, 800, quando la proporzione metallica era di 1 d'oro = 10,965 d'argento.

(9) Forma grammaticale perduta, che nel caso concreto equivale a *viene.*

denari xx, ducati ii, et uno octavo; et siando trovato in soldini cLxvi, ne toccara per ogni ducato soldi Lxxviii, denari i 1|11. Et perciò ad nisuno modo nè per moneta, nè per bolzonaglia (10) se trovara che siano soldi Lxxx per ducato.

1454, 27 *ottobre.*

A tergo = *Illustrissimo Principi et Eccellentissimo Domino, Domino Metuendissimo, Domino Francisco Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc. Papie, Anglerieque Comiti ac Cremone domino etc.*

Illustrissime et Excellentissime Princeps et Domine Domine Metuendissime etc. Ho recevute doe littere de S. V. per lo facto di una corona falsa chi questi di proximi vi manday, le quale littere contenon debia comandare ad Jacomo Tarpone et Francisco Carmelo che se debiano presentare da S. V. et capitare prima dal Magnifico Johanne Symoneta Sacretario di S. V. (11), per la esecutione de le quale siando dicti Francisco Carmelo et Jacobo Tarpone substinuti in Alexandria per certi suoj debiti, ho scrito al locotenente di S. V. in Alexandria non li voglia relaxare di presone se prima non danno ydonea cautione di presentare da S. V. *Ceterum* perchè molte de le dicte corone false se spendono in queste parte, me n'è capitada una altra a le mane la qual mando a S. V. inclusa in questa, pregando Signoria Vostra li voglia provedere perche in brevi ne sara tuto pieno il vostro payse. Ex Castellazio die XXVII octubris 1454.

Eiusdem Dominationis

Fidelissimus subditus et servitor
Johannes Matheus de Ubertarijs
Castellacij potestas et comissarius.

(10) Sembra che con questo vocabolo vogliasi riferire ad un ammasso di monete peste col *bolcione* o *bolzone* per renderle inservibili.

(11) Questo segretario ducale è il celebre autore dell' opera *La Sforziade*, fratello al valente Cicco o Francesco Simonetta, primo consigliere ed amico di Francesco Sforza.

14 . . . .

Supplica di Franceschino dicto il Moncino de Blassono (12).

Illustrissima et Ex.ma Madona. Essendo più anni fa al vostro fidelissimo servitore Franceschino, dicto il Moncino de Blassono, concesso imperiale privilegio per li figlioli e descendenti de fabricare monette in Milano et essere nel numero de li altri monetarij, licet la Excelentissima a recollenda memoria del Sig.re Duca Filippo vostro patre (13) et anche lo prefato Signore vostro consorte per sua gratia habya confirmato tale privilegio imperiale; tamen li altri monettarij de Milano, volendose apropriare la honoranza et utilitade de la fabricatione de le monette tuta a si, non hano may voluto admettere il ditto Moncino et fioli, asserendo che talle privilegio et confirmatione non sono presentate fra certo tempo; et havendo il dicto Moncino, ad istantia de loro monettarij, fatto puramente concessione a bocha a misser Sipione da Casa, dubita non fiza apponto (sic) de lo dicto decreto.

Pertanto ad summa fiducia se ricomanda e supplica il dicto Moncino a la prefata Ex.tia V.tra che la se degna mandare per patente lettere al dicto misser Sipione et caduni altri officiali presenti et futuri et ad li dicti monetarij sotto terribile pena che subito admettono il dicto Moncino et fioli, et facino admettere nel numero de li monetarij et mantengano in possesso ed operino et facino operare inviolabilmente li dicti privilegio et confirmatione non obstante che non siano presentate fra il dicto termine, ne alcuna altra cossa in contrario.

1467, 4 *marzo.*

Relatione di Johanne Giapano (14)

Ill.mo Signore. Io me credeva che V.re Ill.ma Signoria

(12) Questa supplica dello zecchiere Moncino sembra diretta a Bianca Maria Visconti vedova di Francesco I Sforza, quarto duca di Milano, allorchè morto lui addì 8 marzo 1466, ella reggeva con tanto senno lo Stato pel figlio Galeazzo Maria, assente nel Delfinato in Francia, ove era ito a guerreggiare i baroni collegati contro Luigi XI.

(13) Filippo Maria, l'ultimo nostro duca di casa Visconti e padre a Bianca Maria.

(14) Tale relazione è diretta a Galeazzo Maria Sforza quinto duca di Milano.

l altro dì, quando mandai li Magistro Zanetto et lo Magistro chi fa li ferri da fare li ducati con la testa de V. Ex.ª anche gli havesse dato in nota le lettere che se hanno ad mettere intorno a dicti ducati sì da l'uno canto como da l'altro, perchè al Magistro di ferri haveva dicto se ne chiarisse. Ma adesso, volendo intendere se li ferri sonno forniti per poterne mandare uno stampato a V. S. per vedere se gli piace, per potere poi intrare in praticha de fare fabrichare qualche summa de ducati anzi il dì de la festa vostra (15), me dice dicto Magistro, non gli resta ad fare altro che dette lettere, le quali farà prestissimo et a tempo, se a tempo gli sonno mandate: et che quando fo lì lo ricordò et gli fò dicto che se gli mandariano: sicchè, volendo V. S. che dicti ferri siano forniti a tempo che si possa havere de dicti ducati a la festa, è necessario che la manda senza dimora in scripto le parolle che la delibera che se metta suso li dicti ducati dal canto de la testa da per sè e dal canto del cimiero da per se, avisandola che non se gli po mettere più che lettere XX per ogni lato, cioè XX da l'uno lato e XX da l'altro tra abreviate et non abreviate. Et volendo V. S. intendere il consueto che se mette da l'uno canto et da l'altro per poi potere meglio ordinare allo appetito suo, po fare vedere uno ducato dal *testono* (16), et poi mutare o diminuire et crescere et abreviare como gli parirà, pur che non se exceda lo numero de le lettere. — Per lo annuale habiamo

(15) Siamo d'avviso che il Giapano alluda alla festa commemorativa della solenne entrata del giovane duca in Milano. avvenuta l'anno precedente ai 20 di marzo, dodici giorni dopo la morte del compianto suo genitore. Non è però fuori del caso ch'egli accenni invece alla solenne cerimonia ch'ebbe luogo il 6 luglio di quello stesso anno 1467 a Genova pel matrimonio del duca con Bona di Savoia, nella quale occasione venne stampata la bellissima medaglia diversa da quella che qui si accenna; recando essa da un lato l'effigie di Galeazzo Maria colla leggenda: GALEAZ. M. SF. VICECOM. DVX MLI. V, e dall'altra due figure, una di maschio e l'altra di femmina, ambedue coronate che si riguardano col motto: QVOS DEVS CONIVNXIT HOMO NON SEPARET.

(16) Rilevasi da ciò che i famosi *testoni* abbiano un'origine più antica di quella del 1474, loro assegnata dal conte Giovanni Mulazzani nella pregevole sua memoria, *Del valore dell'antica Lira Milanese, cominciando dal secolo XIV, ragguagliato a quello dei successivi tempi*.

dato tale ordine ad tutte le citadi di qua da l'alpe et così a Janua et Savona *etc.* . . . .
. . . . (17)

Fidelissimus Servitor Johannes Giapanus.

1469, 11 *febbraio.*

A tergo — *Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino, Domino suo singularissimo, Domino Galeaz Marie Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani etc.*

Illustrissimo et Excellentissimo Signor nostro. Inteso quanto vostra Excellentia ne commandi circa il fare coniare de li stampi così del ducato com de le monete sotto el nome de V. I. S., tantum advisiamo quela chavimo veduto et reveduto tutti li stampi facti de la Zecha vostra de questa inclyta citta, et troviamo che non gli bisogna fare altro, perche sono acconciati secundo vuole et commanda Vostra Ill.^{ma} Signoria, a la quale continue se ricommandiamo. Ex urbe Vestra Mediolani die XI Februarii 1469. — E. I. D.

Firmat. Servi fidel.^{mi} Comissarii generales super ordinibus monetarum.

1471, 3 *marzo.*

Conto de sexe medalie fabricate con la effigia del nostro Illustrissimo Signore et de la nostra Illustrissima Madona Duchesa como appare qui de soto (18), *videlicet*:

Prima l' Medalia con la effigia del nostro Ill. Signore pex. m.' 168, onze 5, den. 12, vale ducati 11302 1/16.

(17) Le linee punteggiate indicano omissione di periodi estranei al nostro argomento.

(18) Del più grande interesse ne sembrò codesto rendiconto per la notizia positiva che ne fornisce sull'esecuzione, sul costo e sul peso in marchi, once e danari di alcune preziose medaglie coniate nella migliore epoca artistica della storia nummaria di Milano. È noto come un eccellente sistema di monetazione venisse istituito nel 1474 da Galeazzo Maria Sforza, il quale escluse ogni guadagno di fabbrica nel governo. — *Etsi Cecha, seu officina monetarum huius inclitæ urbis nostræ Mediolani, subastare, et plus offerenti Cameræ nostræ deliberari pro more solet; tamen pro maiori bono et commodo subditorum nostrorum, quo melius et abundantius monetæ fabricari possint, volumus dictam Cecham, absque ullo Cameræ nostræ emolumento, viris idoneis et sufficientibus tradi debere, qui quam maiorem et meliorem possint quantitatem monetarum fabricari faciant.*

Item 1ª Medalia con la effigia del nostro ill. Signore pex. m.ª 148, onze 5, den. 12, vale ducati 9962.

Item 1ª Medalia con la effigia del nostro Ill. Signore pex. m.ª 155, onze 4, den. 12, vale ducati 10422 5[8.

Item 1ª Medalia con la effigia de la nostra Ill. Duchesa pex. m.ª 165, onze 1, den. 6, vale ducati 11065 1[2.

Item 1ª Medalia con la effigia de la nostra Ill. Duchesa pex. m.ª 153, onze 4, den. 12, vale ducati 10288 1[2.

Item 1ª Medalia con la effigia de la nostra Ill. Duchesa pex. m.ª 155, onze 7, den. 12, vale ducati 10447 3[4.

Le suprascripte medalie 6 pexeno in summa m.ª 947, onze 4, den. 18, valeno ducati 63488 7[16.

1471, 27 *aprile.*

Relazione de' Maestri delle Entrate Ducali sul valore dei Ducati dall' anno 1397 *all'anno* 1471. (19)

Li Magistri de le Intrate fano li infrascripti recordi circa il proposito de la bolla papale etc.

Primo questo è chiarissimo che per lo nostro Illustrissimo Princepe non è facta innovatione veruna de datij nè d'altre graveze contra li Clerici, nè sono facti alchuni incanti de datij se non *modis et pactis consuetis* et a volere intendere il consueto questo è certissimo che non solo per lo tempo che li Illustrissimi Segnori Vesconti hebeno prima lo dominio de Milano; ma etiandio inanze, quando Milano se governava per sì, li Clerici tuti pagavano li datij, come li seculari, salvo quilli che da puoj in diversi tempi sono facti exempti per li prefati Seg.ri Et per evidentia de questo, a volere intendere quilli clerici che erano exempti al tempo del Segnore meser Bernabò, et meser Galeazo Vesconti, se trovava che erano pochissimi, et così che erano pochi al tempo del primo Duca, et el simele al tempo del Duca Gio-

(19) Veniamo a constatare da questo documento non solo quali fossero ne' secoli XIV e XV i contributi più usitati fra noi; ma eziandio quale doveva essere allora il valore dell'oro, desumendolo da quello del *ducato*, di anno in anno, per tre buoni quarti di secolo (1397-1471). È un intiero piano finanziario de' nostri maggiori che ci viene svolto sott'occhio, è un dato metallico assai rilevante nell'economia politica e nella numismatica del nostro paese.

hanne. È vero che lo Illust.^{mo} de recollenda memoria, Segnore Duca Philippo, oltra quilli pochi che erano exempti denanze, ne fece exempti alchuni altri. Ma puoj succeduto lo Illust.^{mo} de recollenda memoria, Segnor Duca Francisco, Sua Excellentia et così la Illustrissima de recollenda memoria, madona Biancha, feceno exempti generaliter li Religiosi, Religiose observanti et mendicanti, et de li altri molti e molti in modo che a comparare li Clerici exempti al presente con quelli denanze, non è dubio che sono multiplicati per uno dece: e quisti tuti non solo sono conservati per lo Illustrissimo Seg.^{re} mio, ma etiandio Sua Illustrissima Segnoria più tosto ne ha facto exempti de novo, et per questo se conclude per chiara veritade, che li Clerici più tosto hano reportato et reportano bono et humano tractamento da Sua Excellentia cha che se possa dire che li sia facta veruna innovatione non solo per respecto de datij, ma non etiandio de veruna altra graveza. Imo ove solevano essi Clerici havere tassa de sale grande, al presente sono annullate esse taxe, et cosi ove solevano pagare subsidij mensuali, al presente non sentano alchune simele graveze.

Quanto a l'altra parte de la bolla, per rispetto de novi datij, se dice che il venire a le specialitate farà constare chiaramente che la Ex.^{a} del prelibato Illustriss.^{mo} Seg.^{re} nostro più tosto ha usato et usa humanitate et clementia verso li suoy subditi.

Et prima ove per suoy precessori, incomminciando dal prefatto Seg.^{re} meser Bernabò fino al successo de lo Ill.^{mo} Seg.^{re} suo patre, se incantava lo datio de la ferraritia, che soleva valere libre sedecemillia l'anno, Sua Illustrissima Segnoria per fare bona conditione a li suoy populi l'ha remisso et annullato.

Et così lo datio del imbotato del feno, che sempre se soleva incantare, al presente non si incanta, et è annullato, che valeva . . . . no suso lo ducal Dominio.

Ha etiandio Sua Ex.^{tia} remisso le taxe di cavalli nel ducato de Milano che se solevano pagare.

Et ove al tempo de lo Illustr.^{mo} Seg.^{re} Duca Philippo se soleva pagare per brenta de vino ad computo de soldi VIII

nel qual tempo lo ducato se spendeva hora per tre libre, hora per libre III soldi IIII, al presente non se paga se non a computo de soldi sey et den. III per brenta, non obstante chel ducato se spenda et vaglia libre quattro, che veniva essere molto maggiore pagamento quello da l'hora cha quello da desso, peroche ove al' hora octo brente de vino pagavano uno ducato, al presente per tredeci brente non se paga se non uno ducato.

Per lo modio del grano se pagava al tempo del prefato Duca Philippo a computo de soldi IIIj° e de presente se paga solo a computo de soldi IIj d. VIIII°, non obstante la differentia suprascripta de la maiore valuta del oro, et così ove al' hora per moza XIIII° de grano se pagava uno ducato, al presente per moza xxj° non se paga se non uno ducato.

Per la macina del frumento se soleva pagare al tempo del prefato Illustr.mo Seg.re Duca Philippo, aliquando a computo de soldi XXIIIj° per modio, et aliquando soldi xx; et al presente se pagano solamente a computo de soldi xv per modio, non obstante la differentia del oro ut supra.

Et finalmente a discorrere tuti li datij, non è dubio che più tosto sono moderati et aleviati tuti che altramente accresuti.

Et per questo se conclude che lo intertiamento che al tempo del prefato Illustr.mo Seg.re Duca Philippo se pagava sopra li datij de biade, vino, macina, carne et grasse et sopra molti altri datij sono remissi et annullati per l'Excell.tia del prelibato Illustr.mo Seg.re nostro. Et se forse se volesse dire che la moderatione del oro a duy fiorini per ducato (20) sia nova additione, quale alchuni il baptezeno per inquintamento che non è, a questo se responde che l'è notissimo che l'oro, al tempo che lo prelibato Illustr.mo Segnore suo patre hebe lo Dominio de Milano se spendeva a duy fiorini per ducato. Et per consequente non se può dire che havere limittati li pagamenti de li datij, come se faceva al hora, sia cosa nova, nè contra l' honesto.

(20) Nei cenni preposti a questi documenti abbiamo già fatto menzione del raggnaglio del *ducato d'oro* a due *fiorini*.

Valuta del ducato de tempo in tempo.

Mccc°lxxxxvii libre 1 sol. xiiij
Mccc°lxxxxviii lib. 1 sol. xvj
Mcccc°
Mcccc°j
Mcccc°ij
Mcccc°iij
Mcccc°iiij
Mcccc°v lib. ij sol. i
Mcccc°vj lib. ij sol. ij
Mcccc°vij lib. ij sol. viij den. vi
Mcccc°viij
Mcccc°viiij
Mcccc°x lib. ij sol. viij d. —
Mcccc°xj lib. ij sol. viij d. vi
Mcccc°xij
Mcccc xiij } lib. ij sol. xij d. —
Mcccc°xiiij lib. ij sol. xiij d. —
Mcccc°xv lib. ij sol. xij d. —
Mcccc°xvj
Mcccc°xvij
Mcccc°xviij
Mcccc°xviiij
Mcccc°xx
Mcccc°xxj
Mcccc°xxij
Mcccc°xxiij
Mcccc°iiij } lib. ij sol. x
Mcccc°xxv lib. ij sol. xj d. —
Mcccc°xxvj lib. ij sol. xij d. —
Mcccc°xxvij lib. ij sol. xv d. —
Mcccc°xxviij lib. ij sol. xvj d. —
Mcccc°xxviiij lib. ij sol. xviij d. —
Mcccc°xxx
Mcccc°xxxj
Mcccc°xxxij
Mcccc°xxxiij
Mcccc°xxxiiij
Mcccc°xxxv } lib. ij sol. xviiij d. —

Mcccc°xxxvj lib. ij sol. —

Mcccc.xxxvij
Mcccc xxxvij
Mcccc°xxxviij } lib. iij sol. ij d. vj
Mcccc°xL
Mcccc°xLj

Mcccc°xLij
Mcccc°xLiij
Mcccc°xLiiij
Mcccc°xLv
Mcccc°xLvj } lib. ij sol. iij d. —
Mcccc°xLvij
Mcccc°xLviij
Mcccc°xLviiij
Mcccc°L

Io. Franciscus De la Turre
Antonius Marlianus } Magistri intratarum ordinariarum
Iohannes Melcius
Iohannes Bottus

Mcccc°Lj lib. ij sol. v d. —
Mcccc°Lij lib. iij sol. vj d. —

Mcccc°Liij
Mcccc°Liiij } lib. ij sol. x d. —

Mcccc°Lv lib. ij sol. xiiij d. —
Mcccc°Lvj lib. ij sol. viij d. —
Mcccc°Lvij lib. ij sol. viiij° d. —
MccccLviij lib. ij sol. xviij° d. —
Mcccc°Lviiij° lib. ij sol. xiiij d. —

Mcccc°Lx
Mcccc°Lxj } lib. iiij sol. ij d. —
Mcccc°Lxij

MccccLxiij lib. i sol. ij d. —

Mcccc°Lxiiij
Mcccc°Lxv } lib. iiij sol. iij d. —
Mcccc°Lxvj

Mccc°Lxvij
Mcccc°Lxviij
Mcccc°Lxviiij } lib. iiij sol. ij d. —
Mcccc°Lxx
Mcccc°Lxxj

Ziliolous de Oldoynis Iuris utriusque doctor
Pinus de Vernacijs legum doctor
Dominus de Zandemarijs
} Magistri ducalium Intratarum extraordinariarum

Franciscus de Crassis notarius offitij referendarie domini Ducis et communis Mediolani in fidem premissorum subscripsi.

1477.

Supplica dei Magistri de zecha Francescho Pagnano, Iohanantonio da Castiliono, Ioanantonio Magno e Iohanne Morexino (21).

Ill.^{mi} et Ex.^{mi} Madona et Signore. Di novo recorrono ad V.^{re} Ex.^{tie} Francescho Pagnano, Iohanantonio da Castiliono, Iohanantonio Magno e Iohanne Morexino magistri e compagni de la vostra ducale Cecha di Milano, rechedendo si per la justitia et observatione de li capituli, concessione et privilegi ad loro magistri concedute et fatte per la bona memoria del quondam Ill.^{mo} Sig.^{r} vostro consorte e patre et successive confirmati per V.^{re} Ex.^{tie}, como anchora per la indemnita loro; rechedendo et exponendo como di sotto.

Et primo rechiedono, che quanto glie delivrato et concesso et confirmato, ut supra, li sia atteso et observato et non gli sia facto capituli novi ne inovatione alchuna. Et che non sia atteso ne posto mente ad rellatione alchuna facta in prejudictio de dicti delivratione, capituli, previlegij et concessione, como facti ad notum et ad sugestione de la parte adversa, et ultra il debito de la rasone et senza alchuno consentimento dessi Magistri et Compagni ymo (sic), sempre

(21) I mentovati zecchieri espongono con siffatto memoriale le proprie ragioni alla vedova duchessa di Milano, Bona di Savoia, e all'adolescente di lei figlio, Gian Galeazzo Maria Sforza. — Quantunque, lasciando sempre intatta l'originale grafia e disposizione dei vocaboli, ci siamo permesso d'introdurre in più luoghi di questi documenti qualche segno ortografico, onde renderne più chiara e fluente la lettura, non abbiamo creduto valerci della medesima libertà nella presente supplica, laddove l'interpunzione e i solecismi abbondano in modo da sconsigliare chicchessia a porvi la mano correttrice.

loro reclamando et protestando contra. Avisando Vostre Ex.^{tie} che essi Magistri et Compagni, sotto fede dessi capituli, concessione, privilegi et deliberatione hanno fatta grandissima incepta da Todeschi et altre persone de argento per fare lavorare essa Cecha. Il che non podendo loro fare per la inhibitione ad loro facta, cede et cedera a suo total danno, hanno protestato et protestano.

Ne obsta Ill.^{mi} S.^{ri} quello pare sia dicto seu vociferato che si debia equalare lo marcho de la delivranza con quello de orefici. Pero se risponde che questo sarebe de dirrecto contra li capituli, delivratione et, ut supra, facte et concedute, nec non contra quello che cento anni passati e stato facto, fabricato et pratichato, ne si trovara che may dal tempo del quondam Ill.^{mo} S.^{r} duca Iohannes Galeaz (22) in qua sia stato lavorato ad essa Cecha cum altro marcho che cum quello che di presente et ejusdem ponderis, et supra esso marcho dicta Cecha sempre e stata delivrata, et esso marcho da dicti anni cento in qua sempre he stato in guardia da due Magistri, quali per tempora, a questo sollo sono stati ellecti per modo che non si sarebe poduto comettere manchamento alchuno, et di questo se ne po fare experientie assay et non senza urgentissima razone. Ill.^{mi} S.^{ri} ha qualche pocha differentia da luno a laltro perche che a fondere et refondere tante volte lo argento et darlo alli operai li quali may non rendono quelo peso a loro fu dato per il consumare dil pocho. Et ultra ad imbianchirlo esso argento fa callo como etiam per li precessori dessa Cecha et compreso. Ali quali may non fu facto novitate ne mentione alchune desso marcho. E questo saria uno dire che le monete fabricate da qui indreto non fusseno bone et de mancho valute dil debito: et ad essi Magistri sarebe facto expresa injuria: il che non fu facto a magystro alchuno. Il che pero non credono sia de mente di V.^{re} Ex.^{tie}, quale non soleno fare torto ne injuria a persone alchune, et per essere loro fidelissimi servidori de V.^{re} Ex.^{tie}

(22) Intendesi il primo duca di Milano, Giovan Galeazzo Visconti, le cui monete cominciano a mostrare nel 1401 una finezza d'arte che non riscontrasi peranco nella pittura e nella scultura.

Avisando anchora V.re Ex.tie che per la inhibitione facta ad essi Magistri, quale he stata intesa da Todeschi et altri merchadanti, he stato conducto fora dil dominio de V. S. per la summa de ducati xii.m de argento. Et piu se dubita che li merchadanti totaliter pigliano altro camino, il che cedara a total consumptione dessi Magistri et grandissimo danno di questa cita.

Per la qual cossa essi Magistri et Compagni supplicano ad V.re Ex.tie che quelle se degnano statim provedere chessi Magistri posseno fare lavorare in dicta Cecha, secondo lo solito, et che li sia atteso le dicte concessione, capituli et previlegi et delivratione ad loro facta ut supra, et non patiscano li sia facta più tanta injuria come facta sine al presente. Et se pure a V.re Ex.tie parisse, il che non credeno, per meglio consultare la oppinione che he qui contra la justitia se aponta, pone fare comissione a li doctori dil suo Consiglio Secreto aut ad uno o doy confidenti de la parte che vedano infra breve tempo si de jure V. Ex., ne essi vostri Magistri pono inhibire ad loro Magistri non fazano lavorare, como he facto per lo passato o non, procedendo perho che fra questo mezo essi Magistri non siano in pendente et posseno fare lavorare ut supra. Como ha firma speranza in V.re Cel.ni a le quale humilmente se recomandano.

1477, 5 *luglio.*

(A tergo) — *Ill.mis et Ex.mis Principibus dominis dominis Ducibus Mediolani dominis suis sing.mis etc.*
In manibus domini B. Chalchi.

Ill.mi et ex.mi Principes. Mandaverunt nobis per litteras suas D. V. ut diligenter investigaremus: an Antonius de Campo imputatus monetas falsas expendisse, et obinde carceri, torturisque traditus, aliam denariorum quantitatem expendiderit quam libras decem, per eum dum torqueretur nominatas inveniatur. Ob hanc causam in nulla re defuimus, quo veritas ad alia declaranda facinora eliceretur. Ego vero Hieronymus animum huic rei summopere intendi, ita ut pre-

ter primam torturam, Antonium ipsum in loco torture habuerim, et secunde subiecerim, nichilque in eo novi delicti preter iam dictum deprehendi. Tantum enim ipsas decem libras et in prima et in parata secunda confessus est expendisse tortura, quas quidem a Hieronymo Veneto nuper ob tale delictum combusto habuisse dixerat, sicuti idem Hieronymus in suis confessionibus antea manifestaverat, et sane nobis videtur ab ipso Hieronymo plures pecunias verisimiliter antea ipsum habere non potuisse, quandoquidem ipse Hieronymus tantum XXVIII falsas huc detulisse confessus fuit; quarum decem tantum dicto Antonio, reliquas vite sue usibus impendit, quo fit ut concordes in exprimenda summa diversis licet torturis inveniantur. Vestrarum itaque D. erit, quid superinde per nos agendum sit iniungere et mandare, quibus parere pro viribus et obsequi conabimur, eisque nos ipsi cumulatissime commendamus. Ex Curia Arenghi Mediolani die v julij 1477.

E. I. D. V. fidelissimi servitores, comissarij
super monetis — Boninus.

1477, 31 *luglio.*

Iohanne Antonio da Castigliono e Iohanne Antonio Magno nominati zechieri ducali (23).

Ill.mi e Ex.mi Sig.ri In executione de quanto ne e stato commetuto per parte de V.re Exc.tie se siamo trovati insieme nui infrascripti super el facto de la Zecha, e due volte argumentato et consultato circa li remedij e provisione se hano ad fare supra tali negotio : et habiando lecto lo decreto sopra le monete et le cride emanate; examinato etiam li capituli e ordini de la Zecha facti e ordinati anno 1474 et die . . . . .; havemo etiam considerato li ricordi ad nuy man dati et le proferte facte per alcuni li quali vorriano havere limpresa e fare lavorare la Zecha. Vedute etiandio le lettere concesse per lo Ill.mo Signore, quondam Consorte et Pa-

(23) La relazione per tale nomina sembra diretta al Consiglio di Reggenza istituitosi in Milano dopo la morte del duca Galeazzo Maria Sforza e presieduto dalla vedova duchessa Bona di Savoia, e dal fido di lei consigliere, Francesco Simonetta.

tre vostro, anno 1476 die 16 februarý, signato Gabriel, et la confirmatione postea facta per V.re Ex.tia per lettere signate B. Calchus et sottoscripta Bona duchessa de Milano manu propria: habiamo veduto etiandio la commissione alias facta per lo prefato Ill.mo quondam Consorte et Patre vostro alli spectabili Domini Iohanne da Melcio (24) Iohanne Botto, Antonio da Landriano (25) e Compagni sopra la provisione del lavorare de la Zecha.

Visto, considerato et examinato ogni cosa, el nostro apparere et cossi riferimo fideliter ad V.re Exc.tie che le lettere concesse ad Antonio da Castigliono et Iohanne Antonio Magno per l'antedicto Ill.mo quondam vostro Consorte et Patre et postea per vostre Ex.tie confirmate ut supra non se debiano revocare ma stare firme.

Bene tamen, ne pare che se debia provedere che la moneta se fabricarà, se faci justa cossi circa el peso como la bontate et demum se servi li decreti, cride, capituli et ordini sopra ciò facti, e che V.re Sig.ria commettano alli prefati domine Iohanne de Melcio e Compagni antedicti che siano soliciti et sopra le predicte cose e altre dependente da esse juxta formam de la loro commissione, provedano per modo non se commetta fraude alcuna, et, se gli parerà, possino limitare et restringere per qualche tempo la somma del argento se havera ad fabricare e la qualità delle monete. Et in questo modo ne pare se consiglierà ad lutilitate et bene commune, et non se fara injuria ad alchuno e se

(24) Giovanni da Melzo fu nel novero di coloro che nel 1480 entrarono a riformare il mentovato Consiglio di Reggenza, e pare sia l'omonimo personaggio delegato nel 1448 dalla Repubblica Ambrosiana a trattare la pace con quella di S. Marco. Egli salì in gran credito a Milano, dove furono battute in suo onore diverse monete d'argento e d'altro metallo, se dobbiamo prestar fede a quanto fra Paolo Morigia ne attesta nella sua *Istoria* a pag. 679. Avremo nuovamente ad occuparci di costui in un lavoro storico che stiamo compilando sulla sua terra natale e sulla limitrofa di Gorgonzola.

(25) È questi quell'Antonio Landriano, che, divenuto più tardi tesoriere di Lodovico il Moro, si attirò l'odio generale per le eccessive gabelle con che volevasi far fronte ai sempre crescenti bisogni dello Stato, e cadde sotto il vindice ferro del gentiluomo Simone Rigoni, nel 1499, quando Luigi XII, discendente da Valentina Visconti, calò in Italia per conquistare la pretesa di lei eredità, il ducato di Milano.

fara lhonore de V.re Ill.me Sig.rie ale quali humilmente ne raccomandiamo.

Ceterum perche ne era referto che nel peso del marcho de delivrare la moneta mancava un dinaro peso per marcho, troviamo per li quatro che havemo deputati sopra ciò essere vero, cioe chel mancha un dinaro per marcho ut supra. La qual cosa ne pare digna di qualche provisione. La V.ra Ex.tia ordeni mo quanto gli piace.

Ex Curia, ultimo julij, 1477.

Iohannes
Antonius
Iuliolus
Io. Melcius
Bornel. Grimaldus
Franciscus de Castro Sancti Petri
Michael
Iohes Antonius de Latuada
Franciscus de Madijs.

[1480, 6. *settembre* (26).

Bona et Iohannes Galeaz Maria Sfortia Vicecomites, Duces Mediolani etc, Papie Anglerieque Comites et Ianue et Cremone domini. Meminimus de anno presenti et die calendarum mensis Februarij proxime decursi, maturo accedente consilio nonnullorum ex viris senatorij ordinis res nostras salubriter procurantibus, concessisse Universitati Iudeorum in nostro ducali dominio degentium litteras tenoris et continentie subsequentis, videlicet. — Bona et Iohannes

(26) Richiamiamo l'attenzione su questo documento, con cui si revocano alcune concessioni fatte agli Ebrei da Bona di Savoia e dal figliuol suo, Gian Galeazzo Sforza, *sullo spendere e ricevere monete*, il giorno primo di febbraio del medesimo anno 1840; essendo esso uno de' pochi apparsi finora alla luce sulle vicende della nazione israelitica nel nostro paese, e che potrebbe unitamente ad altri della medesima specie associarsi a quello già divulgato dall'egregio cav. Luigi Osio nel vol. 1° pag. 259 dei *Documenti diplomatici tratti dagli Archivi Milanesi* (Milano, Tipografia Bernardoni 1864-1865) e riferente i capitoli confermati di Gian Galeazzo Maria Visconti ed una compagnia di Ebrei che veniva a stabilirsi nello Stato di Milano.

Galeaz Maria Sfortia Vicecomites Duces Mediolani etc. Papie Anglerieque Comites, ac Ianue et Cremone domini.

Recepimus supplicationem nomine Universitatis Ebreorum dominij nostri tenoris huiusmodi, videlicet.

Illustrissimi et Excellentissimi principes. Benche li vostri fidelissimi servitori li Ebrei del dominio de V. S. siano stati, et deliberino essere obedienti alli decreti et ordini ducali circha el spendere et ricevere le monete loro; nondemeno perche per certi officiali vostri spesse volte sonno molestati turbati, et inquietati, et in diversi modi oltragiati et maltractati; et dato che dapoi molti stratij et dampni se trovino innocenti de sibi imputatis, non passano pero senza vergogna et dampni assai: et desiderando obviare ad tale indebite spese, incomodi et disturbi, recorrono ad V. S. humilmente supplicando: ut his attentis, se degnino V. S. per patente lettere decernere, et declarare che per recevere et spendere o prestare oro, ne moneta contro la forma delle cride, non possano fir inquietati pur habiano cosi publico corso nela terra dove se expenderano, o prestarano le dicte monete: Et che per monete false, o tosate o altramente reprobe fin alla summa de un ducato, non gli possa fir dato impazo alchuno, se non in tagliargli tale monete. Et se dali insuso gli sara suspitione et difecto alchuno, solo debbiano essere denanzi dali officiali delle Citade, et terre dove habitarano che habiano a vedere et intendere: Se sarano in dolo, vel nec, et se sarano Innocenti de sibi imputatis siano penitus absoluti et liberati. Et se per legitime prove se trovarano havere speso o prestato siano puniti, videlicet fin alla summa de fiorini X et non ultra: et se dalì insuso se trovarano havere speso o prestato, siano puniti, secondo la forma deli ordini et decreti ducali vigenti super talibus. Ulterius, se degnino per easdem litteras declarare che non sia alchuno officiale presente ne futuro che ardisca ne presuma andare cerchare ad essi Ebrei: ne alcuno di loro per facto de monete: cosi doro come de argento: Se de volta in volta non havrano spetiale comissione et specificata in scriptis da V. S. signata per lo vostro secretario: et lo nome del Ebreo dove andarano ad cercare de volta in volta. Et altramente

gli sia licito vertargli et non lassargli cerchare in casa, ne in li loro banchi; et queste cose non obstante alchuna ordinatione. ne spetiale commissione, se trovassero in contrario: Ale quale vostre Celsitudine se degnino de sue potestatis plenitudine derogare in opportuna forma, declarande che per cride ne ordini se facesseno in futurum non se intenda essere derogato pel dicto decreto et ordine a le presente littere, nisi de eis fiat expressa mentio de verbo ad verbum, Et cosi se obviarà alle indebite spese et vexatione: Et tamen se fallerano, sarano puniti in modo haverano cagione de abstenerse, aliter remagnirano spesse volte indebitamente oppressi et oltragiati et dilapidati: che non credono essere de mente de V. S.ri• alle quale se recomandano. Cuius attenta continentia, cum nobis constet, non nullos ex ebreis ipsis quorundam machinationibus et fraudolentis calumnis falsis insimulatos extitisse, ac iniuriis et detrimentis non levibus multipliciter affectus occasionibus, in supplicatione recitatis, Nobisque omnino displiceat, sitque penitus contra dispositionem nostram, ut quisque sive Christianus, sive Ebreus indigna circumveniatur molestia; sed erga id hominum genus in ditione nostri nihil fiat nisi quod sit iusticie, et honestati consentaneum, proindeque Ebreorum ipsorum petitioni et quieti, cum et eos Ecclesia tolleret, opportune consulere statuentes, tenore presentium decernimus et mandamus, quod si in futurum contingat quemquam Ebreorum ipsorum incusare aut deferre ex monetis tam aureis quam argenteis falsis, seu reprobis, aut enormiter levibus ab eis expensis, vel mutuatis contra dispositionem cridarum et ordinum nostrorum, non possit, nec debeat per quemvis offitialem nostrum, nec alium, adversus huiusmodi imputatos, vel delatos ad capturam, vel aliam novitatem, aut molestiam procedi, dummodo tales pecunie tam auree, quam argentee habeant talem publicum cursum in civitate, seu terra in qua expendite, seu mutuo date fuerint. Et pro monetis falsis, tonsis, vel aliter reprobis usque ad quantitatem unius ducati non possint inquietari, nisi in incidendo tales monetas, et si ab inde supra usque ad summam ducatorum quatuor auri, vel monete, aderit aliqua suspitio, vel aliquis de-

fectus, solum vocari, et conveniri debeant coram offitialibus civitatum et terrarum in quibus habitabunt qui videre, vel intelligere habeant utrum sit in dolo, vel ne, et si innocentes reperirentur de sibi imputatis, tunc ipsi offitiales civitatum et terrarum ipsarum eos absolvere et liberare habeant et debeant. Si vero culpabiles reperiuntur, si oblata, seu prestita fideiussione de solvendo decuplum illius summe de qua imputabuntur, casu quo facto debito processu et sumptis idoneis informationibus de tali crimine et imputatione per legitimas probationes convicti fuerint, in ipso decuplo puniantur et non ultra. Ubi vero pecunie summam, de qua predictos Ebreos, aut eorum aliquem imputari contingerit, ducatos quattuor sive in auro, sive in moneta excederet, eo casu decernimus et declaramus, ut non nisi precedentibus et militantibus legitimis probationibus, contra predictos aut aliquem eorum, aliqua realis vel personalis novitas aut exequutio valeat attentari. Subsistentibus vero de hoc legitimis probationibus, tunc pro imputationibus ipsis ducatos quattuor excedentibus adversus eos procedi possit et debeat iuxta formam decretorum, et ordinum nostrorum super inde disponentium. Declarantes insuper, quod aliquis officialium nostrorum presentium, vel futurorum non audeat, nec presumat ingredi domos, ac banchos eorum ebreorum, nec alicuius eorum proxfacto monetarum, nisi singula vice habeant spetialem ac specificam commissionem nostram in scriptis signatam per unum ex secretarijs nostris cum nomine Ebrey in cuius domum ire habuerint singula vice, liter aliceat eis Ebreis ipsos tales querere volentes prohibere, et non permittere per eos queri in eorum domibus, nec banchis, nec in alterutram partem, sive innocentes per iniuriam et calumpniam vexentur, sive sontes et criminosi debitam evadant ultionem. Et omnia non obstantibus aliquibus cridis, ordinibus, vel spetialibus commissionibus, nec aliquibus decretis nostris, vel Statutis civitatum, vel terrarum in contrarium disponentibus quibus in his partibus dumtaxat ex certa scientia, et de nostre potestatis plenitudine derogamus et derogatum esse volumus et jubemus. Declarando quod per aliquas cridas aut ordines nostros in futurum fiendas pre-

sentibus litteris et concessionibus derogatum esse non intelligatur nisi, de his fiat spetialis et expressa mentio de verbo ad verbum, In quorum testimonium presentes fieri iussimus et registrari nostrique sigilli impressione muniri. Dat. Mediolani die primo Februarij MCCCCLXXX.

Cum vero deinceps post publicationem ordinum et proclamatum nostrorum, quos novissime a nobis editos, ut omnibus in notitiam veniant super monetarum argenti, et auri receptionem et expensionem per omnia loca solita et consueta nostri dominij proclamari jussimus, ex digna et fida relatione multorum accepimus Ebreos ipsos in quorum manus propter eorum exercitia maior pars confluit monetarum ob licentiam delinquendi perperam fuisse usos nostra concessione ac litteris suprascriptis, et eorum aliquos habere aureos scutos Francie adulterinos prout ex officialibus nostris compertum extitit, aliquos vero per dominium nostrum vagantes, hospitibus voluisse solvere ex et de soldinis falsis noviter fabricatis, alios insuper monetas florenses (?) et prohibitas deferre et contra ordines nostros tenere. Digna siquidem ratio nobis visa est, que veram nostris animis suspicionem incutere potuerit, ut Iudeos ipsos merito putemus concessione suprascripta privandos, tum propter abusum gratie nostre, tum etiam quod eos penitere haudquaquam debet si pari conditione ipsos cum Christianis fidelibus, et subditis nostris haberi non dedignabimus. Verum tamen quia in ipsis litteris universitati Ebreorum ut premittitur concessis adest clausula quod ex aliquibus ordinibus, cridis, et provixionibus in contrarium facientibus, nec his que de cetero fierent earum dispositioni derogatum esse minime intelligatur, nisi specifice de verbo ad verbum mentio de ipsis haberetur, et nisi litteris revocationis non fuerit expressus tenor earum Videntur etiam ipsi Ebrei earum litterarum pretextu se tuerij; atque prohibere ne offitiales nostri super monetis in eos officium suum exercere possint. Idcirco statuentes omnino prefatas litteras Ebreis concessas nullius esse roboris et effectus et eis prevaricandi materiam subripere, ne post, hac pretextu concessionis huiusmodi nostre viam apertam ad fraudes sibi prebitam a nobis arbitrentur, tenore presentium

litteras predictas memoratis Ebreis concessas superiusque insertas cum omnibus et singulis earum clausulis, punctis, articulis, orationibus, dictionibus et sillabis de verbo ad verbum quas etiam hic pro sufficienter expressis et specificatis haberi volumus, revocamus, irritamus et annullamus, ac revocatas, irritas et nullas esse omnino decernimus et declaramus perinde atque si eas nunquam concessemus, eosdemque Ebreos subesse ordinibus nostris monetarum volumus eodem modo et forma quibus reliqui subditi nostri fideles subiacent, litteris predictis alias concessis ac cèteris in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Mandantes Commissariis, Potestatibus, Referendarijs et reliquis offitialibus et jusdicentibus nostris presentibus et futuris, ut has nostras revocationis litteras et hanc mentem nostram firmiter observent et faciant ab omnibus inviolabiliter observari sub indignationis nostre pena. In quorum etc. Dat. in arce nostra porte Iovis die VI Sept.is 1480.

Firmat. = Ioannes = Scipio = Ioan. Paulus = Facius = Francischinus.

14 . . .

A tergo — *Ricordi sopra la Zecha di Milano* (27).

Ricordi de li rispecti per li quali, inteso el manchamento se è dicto de fare instare el Marcho de la Zecha de Millano secundo el marcho de la Comunità dessa citta de Millano son perche

Roma, Napoli, Firenza, Sienna, Bolognia, Venesia, Genua et tutte le cittade de Italia, ove se fabrica moneta, hano uno solo Marcho in comune et in Zecha. El simile hanno tutti Tramontani, Turchi et Mori mediante el qual marcho se compra et se vende, et fabricano le loro monete . . . . . onesto ne utile al ben publico che questa Inclita Cittade in tal cosa iusta . . . debia essere discrepante da tutte le natione

(27) Tali ricordi, con cui chiudiamo la serie di questi documenti, non potrebbero essere nè più consentanei ai sentimenti di giustizia, nè più conformi ai principii della scienza economica progredita.

del mondo, perchè non debia havere uno solo pexo iusto per regula de l'altri et commune ad ogni persona.

Anchora non se intende qual rasione voglia che mettando (28) una persona in Zecha ut puta (29) mille marche de argento che non gli debia essere dato la sua moneta a quello pexo, et bontade che luj ha misso lo suo argento in Zecha, detracta la fabricatione, secundo li capituli dessa Zecha.

Avisando chi defferisse sacramento alli Magistri delle Intrate, et alli presidenti de la Zecha, se maj veruno di loro hebbe noticia, chel marcho de la Zecha fosse mancho uno dinaro, como è, non è dubio giurarano che maj non hebbeno noticia de tal manchamento.

Et così chi domanda li conductori de la Zecha, se in concludere li Capitoli da li dicti Magistri disseno o feceno mentione del Marcho de la Zecha, credessi che dirano de non havere maj capitulato in tal modo de battere moneta a quello marcho. Quinimo è da credere rasionevelmente che la intentione foe de chi dette la dicta Zecha, che se lavorasse sul Marcho iusto.

Et etiam chi domanda ali dicti Maestri, et ali presidenti de la dicta Zecha, quando concluseno et deliberarono la Zecha per li tri anni passati se sua intentione foe (30) che le monete se fabricasseno al pexo del comune, per lo quale communamente se compra et se vende, et non a quelo de la Zecha, del cuy manchamento non haveano noticia; è da credere, che dirano havere concluso li capituli al pexo del comune, et non de la Zecha, che cala un denaro per marcho.

Ceterum se crede, sel nostro Illustrissimo quondam Signore et la nostra Illustrissima Madona con tutto el suo celeberrimo consiglio havesseno hauto noticia del Marcho de la Zecha, mediante el quale ne conseguito non picolo proficuo, havendogli vogliuto donare et confirmare questi privilegij, haveriano in essi facto mentione del dicto Marcho de la Zecha.

(28) *Mettando* per *mettendo* è un lombardismo del tempo.

(29) *Ut puta*, vale a dire *per esempio*.

(30) Altra forma grammaticale inusata a nostri giorni che devesi intendere per *fu*.

Apresso chi domanda ali sopradicti Maestri et Presidenti quando havesseno hauto noticia del marcho de la Zecha; se havesseno delivrato essa Zecha con quelli capituli, se crede che rispondariano de no.

Per la qual cosa iustamente se po concludere, che per el ben commune se debia iustare el pexo, seu el Marcho de la Zecha, con quello del Commune, et usare uno solo pexo in dare et in tuore, como fano tutte le natione del mondo. Et così de ordinatione de vostre Illustrissime Signorie habiamo exequito et commandato a quilli de la dicta Zecha, perchè non lavorasseno altramente.

Et maxime etiam, perchè intendendo nuy che li pexi, quali sono in Zecha in possanza de li conductori dessa Zecha, erano più gravi de quello del Comune, et che duy anni passati hanno comprato et pesato li argenti da li mercadanti Todeschi, et daltre persone in grandissimo detrimento de li venditori. Et quando labbate de li Aurifici per molte lamente facte se ne accorse, li fece iustare et redure al pexo iusto, non sapiamo qual rasione non voglia che pariformiter non si debia iustare quello che se trova più ligiero.

Et quando forse li dicti conductori de la Zecha allegasseno non potere lavorare con lo dicto marcho iustificato, ut supra, se dice che gli siano restituiti li suoi dinari. Et se trovara persona che la fara lavorare secundo la declaratione novamente facta, et con el marcho iustato como è dicto. Et ad questo modo non se potranno lamentare.

AVVERTENZA.

A dimostrazione del grado artistico cui erano saliti i conii della zecca milanese nel secolo xv riproduciamo nelle seguenti tavole un saggio delle medaglie sforzesche (1).

(1) Tipi delle principali monete della medesima famiglia degli Sforza veggonsi inserti nell'altro nostro lavoro: *Famiglia Sforza*, Milano, Francesco Colombo, 1858.

I.

FRANCISCVS·SFORTIA·VICECOMES·DVX·MLI·QVARTVS
R
CLEMENTIA·ET·ARMIS·PARTA

II.

FR·SFORTIA·VICECOMES·MLI·DVX·IIII·BELLI·PATER·ET·PACIS·AVTOR·MCCCCLVI
V F
R
IO·FR·ENZOLAE·PARMENSIS·OPVS

III.

FRANCISCVS·SFORTIA·VICECOMES·DVX·MEDIOLANI·QVARTVS
P
OPVS SPERANDEI

Sforza — Sec. XV.

IV.

V.

VI.